

STATUTO DELLA FONDAZIONE de CLARICINI DORNPACHER
BOTTENICCO DI MOIMACCO (UD)

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita per volontà della contessa Giuditta de Claricini, a memoria del padre conte Nicolò, una Fondazione di diritto privato, denominata **Fondazione de Claricini Dornpacher**, con sede in Bottenicco di Moimacco presso la Villa de Claricini.

Art. 2 SCOPI

La Fondazione attua iniziative del più alto interesse culturale per gli studi di archeologia e arte medioevale, con particolare riguardo alla valorizzazione del territorio cividalese.

In particolare, promuove convegni nazionali e internazionali sulle predette materie nonché eventi culturali, ricerche, borse di studio, attività didattiche o divulgative e pubblicazioni ivi compreso la valorizzazione del proprio patrimonio librario.

Promuove la ricerca, la raccolta e la conservazione di reperti altomedioevali, non esclusa la riproduzione di calchi e fototeca.

In ossequio alla volontà della contessa Giuditta de Claricini, la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante le rendite del suo patrimonio, ed in particolare mediante quelle derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, esercitata in conformità all'articolo 2135 del codice civile ed alla disciplina dettata dai decreti legislativi n. 99 del 2004 e n. 101 del 2005 e diretta alla coltivazione di fondi agricoli, all'allevamento di animali, all'attività agrituristica, alle attività connesse di cui al comma 3 dell'art. 2135 c.c., nonché mediante la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

La Fondazione al fine di promuovere lo sviluppo culturale anche motore del turismo, in particolare, nel territorio del cividalese, può realizzare forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti con finalità analoghe, nonché partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali.

La Villa, che rimarrà fornita dei mobili ed oggetti d'arte, sarà aperta al pubblico nei limiti di tempo che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può altresì svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, da mobili, macchine e attrezzature nonché da quanto altro è costituita la sostanza della contessa Giuditta de Claricini.

Tale patrimonio potrà venire aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento di questa istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Eventuali alienazioni saranno finalizzate alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio della Fondazione e al potenziamento dell'azienda agricola.

La Fondazione non persegue fini di lucro e nell'ambito dei propri scopi può avvalersi di forme di volontariato, di tirocini formativi e di orientamento nonché di progetti di alternanza scuola lavoro.

La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi o ai dipendenti.

La Fondazione agisce nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché dell'economicità della

stessa.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e delle procedure, controllo della gestione finanziaria ed operativa.

Per il conseguimento delle finalità statutarie il Consiglio di Amministrazione può utilizzare le seguenti entrate economiche:

- a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione; nonché da corrispettivi derivanti da prestazione di servizi e da vendita di pubblicazioni; ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- b) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte di soggetti privati che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- c) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;

Art. 4 ORGANI

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da sette membri.

Art. 5 MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Membri di diritto del Consiglio di Amministrazione sono:

- il Sindaco pro tempore del Comune di Cividale del Friuli (o suo delegato);
- il Presidente dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arte di Udine (o suo delegato);
- un membro nominato dalla Fondazione Friuli con sede in Udine;
- un membro nominato da Università degli Studi di Udine;
- tre Consiglieri vengano nominati dal Sindaco sulla base delle direttive del Consiglio comunale del Comune di Cividale del Friuli.

I membri nominati rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 6 NOMINA DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente che dureranno in carica quattro anni e che possono essere riconfermati.

Art. 7 SEGRETARIO

Il Segretario, che può non far parte del Consiglio di Amministrazione, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e provvederà alla stesura del verbale.

Art. 8 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di stabilire l'attività dell'Ente per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2;
- b) di predisporre e di approvare entro il 31 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo;
- c) di approvare la relazione annuale sull'attività svolta entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo;
- d) di provvedere a tutti gli affari di straordinaria amministrazione;
- e) di approvare l'organigramma del personale della Fondazione, le assunzioni nonché il regolamento del mansionario dei singoli profili;
- f) di approvare, su proposta del Presidente, il conferimento di incarichi libero-professionali e di consulenza ad esperti esterni per esigenze particolari;
- g) di nominare il Revisore dei Conti e di stabilirne il compenso;
- h) di approvare modifiche statutarie;

i) di deliberare l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione.

Art. 9 POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria della Fondazione delegati in via generale o di volta in volta. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 10 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da tre membri del Consiglio di amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- propone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il conferimento di incarichi libero-professionali e di consulenza ad esperti esterni per esigenze particolari
- stipula, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i contratti di lavoro dei dipendenti approvati dal C.d.A.
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio per la ratifica.

In caso di mancanza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in sua assenza, il membro del Consiglio più anziano in età.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma, anche in teleconferenza o videoconferenza, presso la sede della Fondazione o altrove, in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con invito scritto o informatico almeno cinque giorni prima, con la indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 12 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione necessita la presenza della maggioranza dei consiglieri che la compongono.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta e a votazione palese dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le delibere riguardanti modifiche Statutarie sono prese con il voto favorevole di sei Consiglieri.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Revisore dei conti senza diritto di voto e la sua eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.

Art. 13 VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art.14 CONSIGLIO SCIENTIFICO

- 1- Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravveda la necessità, può istituire un Consiglio Scientifico che è organo di consulenza in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle iniziative e attività scientifiche e culturali della Fondazione.
- 2- Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di cinque membri tra studiosi di provata competenza nelle materie oggetto di attività della Fondazione e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione.
- 3- Il Consiglio scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o suo delegato che ne fa parte di diritto.
- 4- Il Consiglio scientifico si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno.
- 5- Ai membri del Consiglio scientifico non sono riconosciuti compensi ma solo rimborsi delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 15 COMPENSI

I consiglieri non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 16 REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di revisione, composta da un membro, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti e sarà scelto tra gli iscritti al Registro Nazionale dei revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

Il revisore dura in carica 4 anni, fino al rinnovo dello stesso Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

Il revisore è incaricato di controllare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, predisporre le relazioni ai bilanci e riferisce al consiglio degli esiti delle proprie attività di controllo.

Il revisore dei conti è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Fondazione.

Il compenso sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18 ESTINZIONE E SCIoglimento

Qualora lo scopo della Fondazione sia esaurito o divenuto impossibile o il patrimonio sia divenuto insufficiente, i beni costituenti il patrimonio della Fondazione saranno destinati, secondo la volontà dichiarata dalla contessa Giuditta de Claricini nel suo testamento pubblico di data 20.8.1967, pubblicato con atto del 25.1.1968 n. 38199 di rep. a rogito del dott. Bronzin, notaio in Udine, alla costituzione di una Fondazione denominato "Pensionato de Claricini", con sede in Bottenicco di Moimacco, presso la Villa de Claricini, con lo scopo di attuare iniziative del più alto interesse sociale, con riferimento all'assistenza a persone di età avanzata, moralmente sane o inabili e con l'osservanza di tutte le disposizioni specificate nel medesimo testamento.

L'estinzione e lo scioglimento della Fondazione vengono deliberate con il voto favorevole della maggioranza qualificata del C.d.A. prevista al precedente art.12.

VISTO: IL PRESIDENTE